



COMUNE DI TRAMATZA

Via Tripoli 2 – 09070 Tramatzza - Tel. 0783 - 508010 /fax 0783- 508030
C.F. – Partita IVA 00072010952

Servizi Sociali

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 2022 -

**Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione**

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

In riferimento alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, e in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/19 del 22/09/2022 e della propria Determinazione n. ____ del __/10/2022

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste per l'assegnazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione relativo all'annualità 2022.

ART. 1 DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI PER L'ACCESSO

Possono accedere ai contributi integrativi coloro che alla data di presentazione della domanda:

- Possiedono la residenza anagrafica nel Comune di Tramatzza;
- **sono titolari** di contratti di locazione regolarmente registrati ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza (Comune di Tramatzza) e occupate a titolo di abitazione principale ed esclusiva, **purché** la locazione non riguardi unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- sono **in possesso di un valore ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) appartenente alle seguenti fasce:
 - **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.659,88) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **3.098,74**;
 - **Fascia B:** ISEE corrente ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € **2.320,00**;

- **Fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € **2.320,00**;

Per l'ammissibilità alla fascia Covid, ai sensi dell'art.1, comma 4 del D.M. del 13/07/2022, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarano di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore del 25%. Come disposto dall'art.5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021;

Il contratto:

- deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- può essere riferito anche ad un periodo limitato dell'anno 2022;
- deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto; in caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia nell'anno successivo.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART. 2 DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il contributo concedibile è definito nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320 per la fascia B e la fascia Covid.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00.

Canone annuo effettivo = € 3.600,00.

Canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile

Quindi: ammontare del contributo: € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

ART.3 CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Il Fondo in oggetto non è cumulabile con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione; in tal caso si prevede la riduzione dell'erogazione del contributo al netto del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa, come nel caso **della quota affitto del Reddito di cittadinanza o del Fondo Sociale (ex art.10 della L.R. n.7 del 05/07/2000).**

ART. 4 TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati devono inoltrare apposita richiesta **entro e non oltre il giorno 23/11/2022** sui moduli disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali e sul sito istituzionale del Comune di Tramatzà; all'indirizzo www.comune.tramatza.or.it, le domande potranno essere consegnate in Comune o pervenire a mezzo posta ordinaria (Comune di Tramatzà via Tripoli n.2 09070) o posta elettronica (protocollo@comune.tramatza.or.it) o posta elettronica certificata (protocollo@pec.comune.tramatza.or.it) entro il termine perentorio suddetto, corredate della documentazione necessaria indicata nello stesso modulo, e nello specifico:

- Certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), corrente o ordinario, in corso di validità;
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- Ricevuta versamento diritti di registrazione anno 2022 su modello F23;
- Fotocopia documento d'identità del richiedente;
- Fotocopia codice fiscale del richiedente;
- Ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione nell'anno 2022.

ART. 5 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria verrà elaborata considerando tutte le domande di contributo ammissibili, sulla base dell'incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo ISEE annuo del nucleo familiare richiedente. In caso di parità di incidenza del canone di locazione sul reddito, le domande verranno collocate in ordine crescente di ISEE complessivo.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e pertanto escluse. Per chiarimenti è possibile rivolgersi c/o l'Ufficio Servizi Sociali Comunale.

ART. 6 DURATA ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

Il contributo ha durata massima annuale e comunque durata corrispondente alla permanenza delle condizioni previste nel bando. L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone quale risulta dal canone contratto di locazione regolarmente registrato e il reddito ISEE del nucleo familiare determinato ai sensi del presente bando.

Nel caso in cui l'importo trasferito dalla Regione risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno richiesto, l'assegnazione per ciascun beneficiario avverrà con riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti rispetto al fabbisogno documentato.

Il Comune, nell'assegnazione del contributo, avrà cura di verificare che i beneficiari non ricevano per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di intervento simili.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Tonina Frongia